

# NUOVO REGIS

## Com'era

Dagli elenchi del 5 per mille fino agli innumerevoli albi locali (Aps, Odv, protezione civile...), passando per gli enti accreditati al servizio civile, fino ad ora non esisteva un registro unico degli enti del Terzo settore

## Come sarà

L'istituzione del Registro unico nazionale diventa uno strumento di trasparenza e indirizzo del settore. Sarà tenuto presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ma sarà gestito su base territoriali in collaborazione con le Regioni

L'albo nazionale degli enti sarà unico e accessibile online. Fondi pubblici solo agli iscritti

di **ALESSANDRO LOMBARDI**  
*direttore generale Terzo settore presso  
il ministero del Lavoro e delle Politiche  
sociali*



na delle principali novità presenti nel Codice del Terzo settore è rappresentata dalla previsione del Registro unico nazionale del

Terzo settore, con il quale viene recepito uno specifico principio espresso nella legge delega di riforma, cioè la riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione, anche allo scopo di favorirne la piena conoscibilità, attraverso modalità telematiche, su

tutto il territorio nazionale. Per poter cogliere appieno la portata delle norme sul registro, è necessario che le stesse siano lette e correlate organicamente con le altre disposizioni del Codice, in modo da poter evidenziare la trama unitaria ad esse sottostante.

Non si può pertanto prescindere dalla definizione di ente del Terzo settore, contenuta nell'articolo 4 del Codice, il quale prevede, tra gli altri requisiti necessari perché un ente privato possa far parte del Terzo settore, l'iscrizione al Registro unico nazionale. Ne consegue che solo i soggetti iscritti nel registro unico potranno essere considerati

# TRO

enti del Terzo settore ed utilizzare legittimamente tale denominazione nei loro rapporti con i terzi e nelle comunicazioni al pubblico.

La portata innovativa della riforma trova nella configurazione del Registro unico nazionale uno dei suoi punti più qualificanti: è noto, infatti, come la legislazione italiana in materia si sia sviluppata in modo molto variegato e frammentato, secondo un approccio diretto a disciplinare singole figure organizzative (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale), che ha avuto un ulteriore riflesso nella diversità e disomogeneità delle regole di registrazione degli enti, sia a livello statale sia regionale, con conseguenze a volte evidenti in termini di asimmetria di trattamento.

## Struttura regionale

Il Registro unico è istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche uniformi in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. In tal senso, le Regioni non solo provvedono autonomamente a individuare al proprio interno la struttura incaricata della gestione del Registro, ma mantengono la titolarità dei procedimenti di iscrizione e cancellazione e dei connessi controlli sugli enti aventi sede nel territorio di competenza. I procedimenti, in una cornice unitaria di regole predefinite, sono gestiti appunto attraverso le strutture regionali individuate (gli uffici del Registro unico). Solo per

le reti associative, in ragione della loro dimensione nazionale, i relativi procedimenti saranno curati dal ministero.

Il Registro unico è articolato in sezioni come riportato nella relativa tabella. La sezione "Altri enti del Terzo settore" permetterà l'iscrizione anche a soggetti "sui generis" che pur in possesso dei requisiti previsti per la generalità degli enti, presentano difficoltà a riconoscersi in una specifica categoria. In tal modo la disposizione non ingessa la libertà organizzativa degli enti, soprattutto quelli di nuova costituzione, consentendo, in coerenza con la previsione "aperta" dell'articolo 4 del Codice, l'emersione di nuove tipologie organizzative al momento difficilmente individuabili ma in grado, in futuro, di svilupparsi con caratteristiche originali.

Lo stesso ente non può essere iscritto in più sezioni del Registro: con questa disposizione, si intendono orientare i vari enti ad una connotazione e configurazione precisa e definita. L'unica eccezione al principio dell'incompatibilità è previsto, in ragione della loro specifica natura, nei confronti delle reti associative, che possono avere composizioni variabili e aggregare enti del Terzo settore anche tra loro disomogenei.

## Il regime temporaneo

Il Codice indica le informazioni e gli atti che relativamente a ciascun ente iscritto devono necessariamente essere contenute nel Registro unico (con le relative modalità di aggiornamento)

**Saranno 6 le sezioni del Registro: Odv, Aps, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso**

al fine di renderli accessibili al pubblico, nell'ottica di rendere trasparenti importanti informazioni relative a soggetti che, grazie all'iscrizione, possono essere ammessi a percepire fondi pubblici o a ricevere specifici benefici in considerazione della loro natura di enti del Terzo settore. Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una revisione d'ufficio a cadenza triennale volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge.

Tutto ciò comporta una sfida straordinaria per gli operatori, che richiede un profondo cambiamento di paradigma culturale che passa da un sistema di registrazione pensato ad uso esclusivamente tecnico-amministrativo, ad un sistema aperto e flessibile, accessibile sul web, che consente agli operatori e a tutti i cittadini di essere informati sulle attività degli enti e agli studiosi di analizzarne le attività. Si tratta di un percorso complesso che richiede la collaborazione tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, che dovrà sfociare, entro un anno dall'entrata in vigore del Codice stesso, nella definizione condivisa delle regole uniformi che permetteranno al Registro di essere operativo. Particolarmente importante sarà la trasmissione dei dati, in possesso di diverse amministrazioni pubbliche, dai registri già esistenti al Registro unico nazionale, prevedendosi l'assegnazione agli enti già iscritti nei registri preesistenti di un termine entro il quale fornire le integrazioni necessarie alla luce del nuovo quadro regolatorio. Si prevede inoltre un regime temporaneo grazie al quale gli enti iscritti nei preesistenti registri che non hanno ancora visto perfezionata l'iscrizione nel nuovo registro unico possono continuare a beneficiare dei diritti derivanti dalla pregressa iscrizione senza interruzioni.

Nel frattempo, fino a quando il Registro unico nazionale non sarà operativo, e non sarà pertanto concretamente possibile iscriversi ad esso, gli enti del Terzo settore potranno far valere la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; il codice prevede un termine di 18 mesi dalla sua entrata in vigore, entro il quale gli enti potranno adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni. ♦